



COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 Del 16-07-2020

COPIA

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di luglio alle ore 19:00, presso la Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta non aperta al pubblico.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

OLMI ALBERTO	P	DIANA SIMONE	P
BRAGLIA SERENA	P	CORRADINI LUCA	P
CARPI ARIANNA	P	COLLI LUISA	P
BERTANI PECORARI GIACOMO LUIGI	P	PIOPI CORRADO	P
TAGLIATI SIMONE	P	PASINI LIANA	A
STROZZI SERENA	P	BALDI LUIGI	P
CAMPANI DANIELA	P	CHIARI DANIELE	P
MARZI MASSIMILIANO	P	CUCCURESE NATALE	P
ALEOTTI FEDERICA	P		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

CHIESI IVENS	P
MORINI DANILO	A
PICCHI SABRINA	P
RINALDINI ELISA	P
SPAGNI LUCA	P

Assume la presidenza la Dott.ssa FEDERICA ALEOTTI in qualità di PRESIDENTE assistito dal VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA IORI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	N	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 21/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

a)	Abitazione principale e relative pertinenze (abitazioni in cat. A/1 – A/8 – A/9)	0,6 %
b)	Alloggi locati a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della L. 431/1998	0,9 %
c)	Alloggi concessi in comodato a parenti entro il 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente	0,9 %
d)	Fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al gruppo catastale D, ad eccezione della categoria catastale D/5	0,96 %
e)	Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5	1,06 %
f)	Aree fabbricabili	1,06 %
g)	Terreni agricoli	0,9 %
h)	Immobili non ricompresi nelle casistiche sopra specificate	1,06 %

- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

a)	ABITAZIONI PRINCIPALI di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze (L'aliquota si applica anche: alle abitazioni di anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione; agli alloggi di cooperative a proprietà indivisa; agli alloggi di appartenenti alle forze di polizia)	0 %
b)	FABBRICATI ABITATIVI (Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9; alloggi locati a canone concordato; alloggi concessi in comodato; alloggi a disposizione; alloggi locati a canone libero; alloggi sociali; alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP)	0 %
c)	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA	0,1 %
d)	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA	0,25

	COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati	%
e)	AREE EDIFICABILI	0 %
f)	IMMOBILI COMMERCIALI E PRODUTTIVI (A/10 Uffici e studi privati; C/1 Negozi e botteghe; C/3 Laboratori per arti e mestieri; D/1 Opifici; D/2 Alberghi e pensioni; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili; D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione; D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale)	0 %
g)	ALTRI IMMOBILI (Immobili di categoria B; C/2 Magazzini e locali di deposito; C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi; C/6 Box, posti auto, autorimesse, non pertinenze di abitazioni principali; C/7 Tettoie, posti auto coperti, non pertinenze di abitazioni principali; D/4 Case di cura ed ospedali; D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi)	0 %

VISTA la legge n. 160 del 2019 che all'articolo 1, dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi

indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 all'articolo 1, comma 760, dispone che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75% e ritenuto opportuno stabilire, per agevolare i contribuenti, che in alternativa alla dichiarazione IMU la sussistenza del requisito potrà essere autocertificata da parte dei soggetti passivi mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre 2020 e che, in assenza di variazioni, saranno considerate valide, anche ai fini della riduzione in esame, le autocertificazioni già presentate negli anni precedenti per la fruizione dell'aliquota relativa agli alloggi locati a canone concordato;

VISTO l'art. 138 del d.l. 34/2020 intitolato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020", che ripristina gli effetti della disciplina ordinaria di cui all'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, all'articolo 53, comma 16, L. 388/2000 e art. 172, comma 1 lett. c), del d.lgs. 267/2000, che consente ai Comuni di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1/1 dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il D.L. 18/2020, art. 107, che differisce al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO di approvare per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU, in misura equivalente alle aliquote IMU e TASI dell'anno 2019:

a)	Abitazione principale e relative pertinenze (abitazioni in cat. A/1 – A/8 – A/9)	0,6 %
b)	Alloggi locati a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della L. 431/1998	0,9 %
c)	Alloggi concessi in comodato a parenti entro il 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,	0,9 %
d)	Fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie catastali D/5 e D/10	0,96 %
e)	Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5	1,06 %
f)	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	0,1 %
g)	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25 %
h)	Terreni agricoli	0,9 %
i)	Aree fabbricabili	1,06 %
l)	Immobili non ricompresi nelle casistiche sopra specificate	1,06 %

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott.ssa SUSANNA GIURIATTI espresso in data 07/07/2020 con verbale n. 2/2020 in merito alla presente proposta (prot 8840/2020 agli atti);

VISTO il parere favorevole della Commissione Prima Affari Generali, Bilancio, Ambiente, Territorio, Frazioni, Urbanistica, Commercio, Imprese, Lavoro e Innovazione tecnologica, espresso nel corso della seduta del 09 luglio 2020, come consta dal relativo verbale in atti;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

UDITA l'illustrazione del Sindaco Alberto Olmi il cui intervento è pubblicato integralmente sul sito dell'Ente e conservato in apposito CD;

CON VOTI favorevoli e palesi espressi all'unanimità nei modi di legge

DELIBERA

1) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

a)	Abitazione principale e relative pertinenze (abitazioni in cat. A/1 – A/8 – A/9)	0,6 %
b)	Alloggi locati a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della L. 431/1998	0,9 %
c)	Alloggi concessi in comodato a parenti entro il 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,	0,9 %
d)	Fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie catastali D/5 e D/10	0,96 %
e)	Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5	1,06 %
f)	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	0,1 %
g)	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25 %
h)	Terreni agricoli	0,9 %
i)	Aree fabbricabili	1,06 %
l)	Immobili non ricompresi nelle casistiche sopra specificate	1,06 %

2) DI STABILIRE che la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota di cui al punto b) della tabella (alloggi locati a canone concordato), nonché la sussistenza dei requisiti per la riduzione al 75% dell'imposta relativa agli immobili locati a canone concordato, potrà essere autocertificata da parte dei soggetti passivi, in alternativa alla dichiarazione IMU, mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre 2020, dando atto che, in assenza di variazioni, le

autocertificazioni già presentate negli anni precedenti per usufruire di tale aliquota saranno considerate valide anche per il 2020 sia per l'applicazione dell'aliquota sia ai fini della riduzione del 75%;

- 3) DI DARE ATTO che le aliquote sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2020;
- 4) DI PRENDERE ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott.ssa SUSANNA GIURIATTI espresso in data 07/07/2020 con verbale 2/2020 (prot. 8840 del 08/07/2020) in merito alla presente proposta;
- 5) DI INVIARE , a norma dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 07-07-2020

Il Responsabile del servizio
F.TO ANDREA IORI

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 07-07-2020

Il Responsabile del servizio
F.TO ANDREA IORI

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.TO Dott.ssa FEDERICA ALEOTTI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. ANDREA IORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 21-07-2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. DAVIDE ZANNONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva il 31-07-2020**, ai sensi dell'art.134, del D. Lgs. n. 267/00.

Lì, 01-08-2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. ZANNONI DAVIDE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 21-07-2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. DAVIDE ZANNONI